

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, GERMANO e VIGNOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1973

#### Regolamentazione dell'insegnamento dello sci

ONOREVOLI SENATORI. — Nella V legislatura il problema della regolamentazione dell'insegnamento dello sci veniva affrontato dal Parlamento a causa del grande sviluppo che si è verificato negli ultimi anni in tale attività.

Alla Camera dei deputati, per iniziativa dei deputati Granelli ed altri, veniva presentata una proposta di legge che si proponeva di tracciare una regolamentazione dell'insegnamento dello sci dando alla categoria funzioni di partecipazione e di controllo. Assegnata la proposta di legge alla Commissione interni della Camera in sede deliberante, la proposta stessa veniva — nel testo originario — accantonata per giungere all'approvazione, in sostituzione di essa, di un articolo unico che riconfermava la disciplina contenuta nell'articolo 123 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con la precisazione che la licenza del questore è obbligatoria anche per l'esercizio della professione di maestro di sci.

La Commissione interno del Senato, nonostante l'opposizione espressa dai Gruppi della sinistra, approvava il testo trasmesso dalla Camera non senza esitazioni di alcuni componenti della maggioranza, i quali non

hanno potuto nascondere l'imbarazzo di dover riconfermare una norma concepita durante il ventennio fascista, senza peraltro dare alcuna risposta valida alle attese del mondo sportivo della montagna. L'unica giustificazione che venne data dalla maggioranza fu quella che, pur dando atto della necessità di un'organica legge in materia, l'approvazione al presente di quella norma avrebbe protetto l'insegnamento dello sci dal fenomeno dell'abusivismo.

A conferma del disagio derivante dall'approvazione della predetta norma collegata al testo unico di pubblica sicurezza, tutti i Gruppi senza eccezione convenivano sulla necessità di farsi promotori di iniziative legislative future atte a dare nuova e moderna regolamentazione giuridica al problema dell'insegnamento dello sci.

Una tale esigenza è ormai da tutti ammessa: l'insegnamento dello sci, infatti, va gradualmente acquistando la caratteristica di un fenomeno di massa e si presenta oggi come una componente importante della diffusione della passione sportiva ed alpinistica tra le giovani generazioni, nonchè dello sviluppo turistico di un numero sempre crescente di località di montagna.

La grande diffusione degli impianti di risalita, con la ricerca di percorsi sciistici e di itinerari alpinistici connessi con l'impiego degli sci, rende accessibile anche a giovani e adulti scarsamente preparati la montagna con tutte le sue asprezze e difficoltà.

Un numero sempre più alto di giovani lavoratori e studenti, intere collettività scolastiche e aziendali ricercano un serio insegnamento dello sci nella convinzione che, specie a causa dell'ormai troppo facile accessibilità a discese e percorsi sempre più difficili e pieni di insidie, senza un'adeguata preparazione tecnicamente rigorosa e senza una scuola efficace si corre il rischio di perdere gran parte dei vantaggi formativi del carattere e del fisico, per incorrere in imprudenze ed incidenti spesso dalle conseguenze assai gravi.

Altre Nazioni hanno da tempo affrontato con una accurata normativa la regolamentazione dell'insegnamento dello sci. Non è più tollerabile che nel nostro Paese — quale unica prova dell'interesse dello Stato a questo problema — l'insegnamento dello sci dipenda dall'autorizzazione rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza.

Il disegno di legge che ci onoriamo di presentare all'attenzione del Parlamento, dopo aver precisato con gli articoli 1, 2, 3 e 4 le condizioni per poter esercitare la professione di maestro di sci e di aiuto-maestro di sci, istituisce (art. 5) una commissione tecnica nazionale cui è affidato il compito di indicare i criteri tecnici generali per l'accertamento dell'idoneità all'insegnamento dello sci, per la conduzione delle scuole di sci e per gli esami di abilitazione. Ciò appare necessario per poter garantire una uniformità dei criteri tecnici di insegnamento al livello più qualificato possibile, tenuto conto delle esperienze positive delle diverse scuole regionali, già ricche di una notevole tradizione.

Con gli articoli 6 e 7 il disegno di legge affida alle Regioni il compito di emanare le norme per l'istituzione e il funzionamento della commissione regionale che presiede agli esami attitudinali dei candidati e agli esami periodici di controllo; per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di sci; per la disciplina dell'esercizio della professione nel territorio della regione; per la fissazione del-

le tariffe di massima per le lezioni individuali e collettive e per l'iscrizione alle scuole di sci.

Con l'articolo 8 la Regione affronta anche il problema, oggi non affrontato da alcuna norma, della disciplina di attività e servizi ormai indispensabili, quali il soccorso alpino, l'assistenza per gli infortuni derivanti dalla partecipazione alle operazioni di soccorso alpino e di tracciatura di piste sui campi di neve.

A parte l'assistenza che il Club alpino italiano assicura ai propri associati, e a parte alcune provvidenze sancite da Regioni a statuto speciale, non esiste una norma che affermi e regoli il diritto alla tutela e al compenso dovuti a quanti prestano la loro opera in quelle delicate incombenze, affrontando pericoli, incorrendo spesso in infortuni anche col rischio di morte o di invalidità. Non sono rari purtroppo i casi di maestri di sci, di guide alpine e portatori che sono morti o sono rimasti permanentemente invalidi nell'adempimento di un compito cui erano spinti soltanto da un elevato sentimento di solidarietà umana e civica. Eppure anche in questi casi, salvo il magro indennizzo, percepito *una tantum* dai superstiti o dagli invalidi là dove era stata stipulata una polizza ordinaria di assicurazione, nessuna pensione è stata mai assegnata in modo duraturo ai superstiti o agli invalidi.

Appare quindi doveroso anche in questa importante materia una regolamentazione giuridica affidata alle Regioni, non solo per evidenti motivi umani, ma anche quale contributo allo sviluppo e alla sicurezza del turismo in montagna.

Il disegno di legge, infine, con l'articolo 9 stabilisce le sanzioni per quanti esercitano la professione di maestro di sci in violazione della legge o per quanti organizzano e conducono scuole di sci senza averne titolo.

Con le disposizioni transitorie e finali viene fatto salvo il diritto di essere riconosciuto maestro di sci per quanti abbiano la licenza in virtù della legislazione precedente, vengono abrogate la legge 1° dicembre 1971, n. 1051, e ogni norma in contrasto con il disegno di legge di cui auspichiamo l'approvazione, fatto salvo quanto è disposto dalle Regioni a statuto speciale.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

È considerato maestro di sci chiunque sia in possesso dell'abilitazione di cui agli articoli seguenti e che insegni la pratica dello sci dietro compenso o retribuzione, anche se a titolo temporaneo, ad una o più persone.

Nessuno può assumere il titolo o esercitare la professione di maestro di sci se non ha conseguito l'abilitazione a norma della presente legge.

**Art. 2.**

Possono essere abilitati quali maestri di sci i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il ventesimo anno di età, che non abbiano riportato condanne per reati contro il patrimonio e le persone o che siano stati riabilitati, che abbiano superato le prove tecniche e attitudinali previste dalla presente legge e che siano in possesso di certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza attestante la piena idoneità fisica.

**Art. 3.**

L'attestato di abilitazione per i maestri di sci è valido per cinque anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile mediante la conferma della idoneità fisica documentata con un certificato dell'ufficiale sanitario del comune di residenza.

**Art. 4.**

È istituito il brevetto di aiuto-maestro di sci che autorizza il titolare ad insegnare la pratica dello sci con retribuzione.

L'insegnamento è consentito solo se in cooperazione con un maestro di sci o se in qualità di addetto ad una scuola di sci.

Possono conseguire il brevetto di aiuto-maestro di sci i cittadini di ambo i sessi che

abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 della presente legge.

La validità del brevetto è di cinque anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile mediante l'esame di controllo delle capacità tecniche e delle condizioni fisiche dell'aiuto-maestro di sci.

#### Art. 5.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo istituisce, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, una commissione tecnica nazionale avente il compito di indicare:

a) i criteri di valutazione tecnica dei candidati maestri e aiuto-maestri di sci;

b) il contenuto delle prove tecniche e teoriche da superare nell'esame di abilitazione o di controllo;

c) i criteri generali tecnici per l'insegnamento dello sci nelle scuole di cui all'articolo 7 della presente legge.

#### Art. 6.

La Regione nomina la commissione giudicatrice regionale per l'accertamento e il controllo periodico dell'idoneità all'insegnamento dello sci e per il conseguimento del brevetto di aiuto-maestro di sci, nonché dell'idoneità fisica. Nella commissione giudicatrice regionale deve essere assicurata una adeguata rappresentanza dei maestri di sci.

#### Art. 7.

La Regione, sentite le organizzazioni regionali rappresentative dei maestri di sci:

a) emana le norme per l'istituzione, la organizzazione e il funzionamento delle scuole di sci;

b) vigila sull'osservanza della presente legge e controlla il funzionamento delle scuole di sci istituite nel territorio della regione;

c) fissa, all'inizio di ciascuna stagione sciistica, le tariffe di massima dei prezzi per

le lezioni individuali e collettive nonchè per l'iscrizione alle scuole di sci;

d) emana le norme per il controllo periodico delle capacità tecniche e delle condizioni fisiche dei maestri e degli aiuto-maestri di sci;

e) tiene aggiornato l'elenco regionale dei maestri di sci e degli aiuto-maestri di sci. L'iscrizione nell'elenco regionale è necessaria ai fini dell'esercizio della professione per i maestri e aiuto-maestri di sci residenti nei comuni della regione. La Regione, sentite le organizzazioni regionali rappresentative dei maestri di sci, può concedere a maestri di sci iscritti presso altre Regioni l'esercizio temporaneo della professione nel proprio territorio.

#### Art. 8.

La Regione emana le norme che regolano il soccorso alpino, l'istituzione e il funzionamento di centri di pronto soccorso nelle località dove vengono praticati gli sport invernali e l'alpinismo e le norme che disciplinano il tracciamento, la battitura e la manutenzione delle piste sui campi di neve; fissa i compensi per gli addetti alle predette attività e indica il trattamento assicurativo di infortunio, di invalidità e per morte derivanti dalle prestazioni previste dal presente articolo.

#### Art. 9.

La violazione dell'articolo 1 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila. Eguale sanzione è applicata a chiunque adotti la divisa e i distintivi di maestro o aiuto-maestro di sci, ovvero eserciti la professione in violazione di quanto disposto dagli articoli 4 e 7 della presente legge.

Chiunque organizzi o conduca una scuola di sci non osservando le norme di cui all'articolo 7, lettera a), della presente legge è punito con un'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 10.

Chiunque alla data dell'entrata in vigore della presente legge sia in possesso della licenza rilasciata a norma dell'articolo 123 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, modificato con la legge 1° dicembre 1971, n. 1051, può chiedere l'iscrizione nell'elenco regionale dei maestri di sci di cui alla lettera e) dell'articolo 7 della presente legge.

## Art. 11.

La legge 1° dicembre 1971, n. 1051, è abrogata.

Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge. Conservano valore tutte le norme emanate dalle Regioni a statuto speciale per la materia regolata dalla presente legge.

## Art. 12.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.